



TERZA EDIZIONE DEL BANDO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
PER INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOSTEGNO AL
SISTEMA DEGLI ENTI FIERISTICI DEL VENETO

Legge regionale n. 11/2002, art. 11 ter, come modificata dalla Legge regionale n. 5/2023

SOMMARIO

Sommario

Art. 1 - Finalità e oggetto del bando.....	2
Art. 2 - Riferimenti normativi e amministrativi	2
Art. 3 - Dotazione finanziaria.....	2
Art. 4 - Soggetti beneficiari	2
Art. 5 - Interventi finanziabili.....	4
Art. 6 - Forma, entità, regime del contributo e cumulo con altre agevolazioni pubbliche	6
Art. 7 - Modalità e termini di presentazione dell'istanza	7
Art. 8 - Istruttoria e valutazione delle istanze.....	8
Art. 9 - Spese ammissibili	10
Art. 10 – Spese non ammissibili.....	12
Art. 11 - Criteri di valutazione.....	13
Art. 12 - Modalità e termini di rendicontazione	16
Art. 13 - Erogazione del contributo	21
Art. 14 - Obblighi a carico dei beneficiari	22
Art. 15 - Variazioni progettuali	23
Art. 16 - Controlli e monitoraggio.....	24
Art. 17 - Rinuncia, decadenza e revoca del contributo.....	25
Art. 18 - Informazioni generali.....	26
Art. 19 - Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679	27



f6570c2d



Art. 1 - Finalità e oggetto del bando

Con il presente Bando la Regione del Veneto (di seguito Regione) intende concorrere allo sviluppo, sui mercati italiano ed esteri, del sistema fieristico regionale, attraverso un'azione di sostegno alla promozione delle manifestazioni effettuate sul territorio regionale e alla qualificazione e innovazione delle sedi fieristiche, anche attraverso strumenti innovativi e l'utilizzo di nuove tecnologie.

Art. 2 - Riferimenti normativi e amministrativi

Il Bando concorre all'attuazione della Legge regionale del 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico", con particolare riferimento all'art. 11 ter "Iniziative promozionali e di sostegno al sistema degli enti fieristici del Veneto".

Il Bando è attuato dalla Direzione Sviluppo economico, Ricerca e Innovazione.

Art. 3 - Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari ad € 428.728,00, di cui € 238.000,00 per il finanziamento di iniziative di qualificazione e ammodernamento delle sedi fieristiche ed € 190.728,00 per il finanziamento di iniziative di promozione e di formazione.

I fondi stanziati per le due linee di intervento non sono trasferibili. Qualora si esaurisse la disponibilità finanziaria prevista per una delle due tipologie di iniziative, non sarà possibile compensare tale carenza utilizzando le risorse ancora disponibili per l'altra tipologia.

Art. 4 - Soggetti beneficiari

Possono presentare istanza di contributo i seguenti Soggetti:

- 1) Imprese in possesso dei seguenti requisiti:
 - essere iscritta come impresa "attiva" al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
 - avere una sede operativa destinataria del Progetto ubicata in Veneto, risultante dal Registro delle Imprese di cui al precedente trattino;
 - svolgere in via prevalente un'attività economica appartenente alla classificazione ISTAT ATECO 2025: 82.3 "Organizzazione di convegni e fiere", come riportato nella visura camerale riguardo alla sede operativa destinataria del Progetto;
 - aver organizzato almeno una manifestazione fieristica che abbia ottenuto il riconoscimento di qualifica internazionale o nazionale ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 11/2002 e sia stata iscritta nel Calendario Fieristico regionale del Veneto;
 - non essere sottoposta a procedura concorsuale con finalità liquidatoria né a qualsiasi altra procedura estintiva equivalente ai sensi del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;



f6570c2d



- non aver beneficiato di un importo complessivo di aiuti «de minimis» tale da determinare il superamento dei massimali previsti dal Regolamento (UE) applicabile in materia di aiuti «de minimis». Qualora il predetto superamento si determini a seguito della concessione delle agevolazioni richieste ai sensi del presente bando, le agevolazioni sono concesse in misura parziale, nel rispetto del massimale concedibile;
- essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali presso i relativi Enti di riferimento.

2) Enti locali, Enti e Amministrazioni pubbliche e Organismi associativi in possesso dei seguenti requisiti:

- la sede destinataria del Progetto deve essere ubicata nel territorio della Regione del Veneto. Per gli Enti e gli Organismi associativi, tale sede deve risultare altresì iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente;
- aver organizzato almeno una manifestazione fieristica che abbia ottenuto il riconoscimento di qualifica internazionale o nazionale ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 11/2002 e sia stata iscritta nel Calendario Fieristico regionale del Veneto.

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere presente alla data della presentazione dell'istanza e permanere almeno per 3 anni successivamente all'erogazione del contributo, pena l'esclusione dalla partecipazione al presente Bando o la decadenza del contributo assegnato.

Il possesso dei suddetti requisiti sarà attestato nel modulo di istanza di cui all'Allegato A1, al presente Bando, nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 8 dicembre 2000, n. 445 ed è soggetto alle responsabilità anche penali di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazione mendace.

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 27 novembre 2025, n. 184 "Codice degli incentivi", sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente bando, i Soggetti:

- a) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'art. 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo codice;
- b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. A titolo esemplificativo, tra le cause di preclusione ai sensi dell'art. 75, comma 1-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, figura la pregressa revoca di benefici per dichiarazione mendace, qualora non sia decorso il periodo di due anni dall'adozione da parte dell'amministrazione dell'atto di decadenza;
- c) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla



f6570c2d



partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda¹;

- d) che non risultino in regola con le disposizioni vigenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la cui violazione costituisce causa ostativa al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC): tale requisito dovrà essere presente alla data di presentazione dell'istanza, o al più tardi, entro il termine di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni del presente Bando;
- e) rispetto ai quali sia stata accertata la decadenza per aver effettuato un'operazione di delocalizzazione o di cessazione dell'attività, ai sensi dell'art. 16, commi 1, lettera b), 2 e 5 del Codice degli incentivi, qualora, alla data di presentazione della domanda, non sia decorso il periodo di esclusione ivi previsto;
- f) [*per i Soggetti "Imprese"*] che non abbiano adempiuto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'art. 1, comma 101, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 entro i termini stabiliti all'art. 8. Tale requisito dovrà sussistere al momento della presentazione della domanda o al più tardi entro il termine di adozione del provvedimento di concessione del contributo.

Art. 5 - Interventi finanziabili

Gli interventi possono essere avviati a decorrere dalla data della Deliberazione della Giunta regionale di approvazione del presente Bando e conclusi entro il termine indicato all'art. 12.

Ai sensi della Legge regionale n. 11/2002, art. 11 ter, comma 2, sono finanziabili i seguenti interventi:

1-A) Promozione:

- attività su mercati esteri, al fine di acquisire espositori e visitatori professionali alle manifestazioni fieristiche che si svolgono in Veneto;
- promozione sui mercati di nuove manifestazioni ed eventi fieristici con svolgimento sul territorio regionale;
- promozione di iniziative atte ad incentivare lo sviluppo di nuove modalità espositive che facciano uso delle moderne tecnologie informatiche e telematiche, attraendo nuove fasce di espositori e di fruitori.

A titolo esemplificativo, rientrano nei suddetti interventi anche la realizzazione di roadshow e missioni promozionali, le profilazioni di buyer esteri qualificati, l'organizzazione di agende di incontri B2B, l'adozione di strumenti di CRM e di lead generation per tracciare e qualificare i contatti acquisiti.

Le spese ammissibili per gli interventi di Promozione sono indicate all'art. 9, punto 1, lett. a) ad e).

¹ La preclusione, in ogni caso, non opera quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma, del Codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima. La verifica circa la sussistenza della causa di esclusione in oggetto è effettuata previa richiesta all'ufficio locale del casellario giudiziale del Tribunale. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta all'ufficio locale del casellario giudiziale del Tribunale, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, le amministrazioni concedenti procedono anche in assenza del casellario; in tal caso le agevolazioni sono concesse sotto condizione risolutiva.



f6570c2d



Le manifestazioni fieristiche da promuovere devono avere le seguenti caratteristiche:

- devono svolgersi in Veneto;
- devono avere ottenuto, prima della realizzazione della manifestazione, il riconoscimento della qualifica di rilevanza “internazionale” o “nazionale”, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 11/2002 ed essere iscritte nel Calendario fieristico regionale del Veneto.

Non è ammessa la promozione delle manifestazioni con qualifica di rilevanza “locale”, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 11/2002.

1-B) Formazione:

- attività di formazione ed aggiornamento di operatori qualificati in ambito fieristico, relativamente ai seguenti ambiti e tematiche:
 - Competenze digitali e data-driven: marketing digitale, social media management, data analytics, gestione di sistemi di Customer Relationship Management (CRM);
 - Competenze linguistiche;
 - Gestione di eventi ibridi/digitali e accessibilità;
 - Sostenibilità e certificazioni ambientali: Environmental, Social, Governance (ESG) e carbon footprint per la realizzazione di manifestazioni sostenibili.

Le spese ammissibili per le attività di Formazione sono indicate all’art. 9, punto 2, lett. a) e b).

2) Investimenti:

- a) tecnologici in qualificazione ed ammodernamento, tramite processi di digitalizzazione ed innovazione tecnologica delle sedi fieristiche e connesse infrastrutture, con particolare riferimento ai seguenti ambiti d’intervento e alle relative tematiche, incluso lo sviluppo di soluzioni che prevedano l’utilizzo dell’intelligenza artificiale:
 - Piattaforme evolute di matchmaking espositori-visitatori;
 - Sistemi di prenotazione e biglietteria digitale integrati con CRM;
 - Strumenti di misurazione dei flussi e dell’impatto della manifestazione (contapersone, analytics, dashboard);
 - Gemello digitale del quartiere fieristico o dei padiglioni, planimetrie interattive, realtà aumentata per l’orientamento del visitatore;
 - Formati ibridi/digitali della manifestazione (contenuti on-demand, aree streaming, fiere "phygital");
 - Strumenti di rendicontazione della sostenibilità dell’evento (carbon footprint, certificazioni ambientali).
- b) ulteriori investimenti per la qualificazione e l’ammodernamento delle sedi fieristiche e delle connesse infrastrutture finalizzati a:



f6570c2d



- efficientamento energetico;
- accessibilità, in particolar modo per favorire la mobilità interna ed esterna delle persone;
- comfort degli ambienti interni ed esterni, ammodernamento e razionalizzazione del layout e degli spazi.

Le spese ammissibili per gli Investimenti sono indicate all'art. 9, punto 3, lettere da a) ad h).

Il Progetto dovrà prevedere almeno una delle seguenti tipologie di interventi:

- 1-A) Promozione;
- 1-B) Formazione;
- 2) Investimenti.

Art. 6 - Forma, entità, regime del contributo e cumulo con altre agevolazioni pubbliche

Il contributo sarà concesso ai soggetti beneficiari, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, a seguito di valutazione delle istanze sulla base dei criteri indicati all'art. 11 e tenuto conto dei massimali e delle percentuali sotto riportati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'art. 3.

Il contributo è concesso a fondo perduto per una intensità pari:

- al 50% delle spese ammissibili per gli interventi "1-A) Promozione" e "1-B) Formazione", fino ad un contributo massimo concedibile di € 30.000,00;
- al 50% delle spese ammissibili per gli interventi "2) Investimenti", fino ad un contributo massimo concedibile di € 40.000,00.

Saranno ammessi al contributo i Progetti con importo complessivo di spesa ammissibile non inferiore a € 20.000,00.

Per le imprese le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) della Commissione n. n. 2831 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». L'agevolazione è subordinata, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal citato Regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni ottenute a titolo di aiuto "de minimis" possono avere un importo massimo complessivo di € 300.000,00 nell'arco di tre anni.

Qualora il contributo concedibile comporti il superamento del massimale di € 300.000,00 ai sensi del Reg. (UE) n. 2023/2831 "de minimis", il contributo verrà proporzionalmente ridotto nel rispetto dei suddetti massimali, fino al raggiungimento della spesa minima sopra indicata nel presente articolo.

Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, i contributi di cui al presente bando sono cumulabili, per gli stessi titoli di spesa, con altre agevolazioni pubbliche che non si configurano come aiuto di stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene o servizio non superi il valore totale dello stesso e nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento.



f6570c2d



Le agevolazioni previste dal presente Bando sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (art. 5 Reg. (UE) n. 2023/2831).

Nel caso in cui l'accesso ad altre forme di contribuzione pubblica determini il superamento del limite del 100% delle spese ammesse, il contributo verrà ridotto dell'importo eccedente tale limite.

Le agevolazioni previste dal presente Bando non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con riferimento alle medesime spese ammissibili.

Art. 7 - Modalità e termini di presentazione dell'istanza

La modulistica in formato compilabile ai fini della predisposizione dell'istanza, completa dei relativi allegati previsti, è resa disponibile nella pagina web dedicata al presente Bando all'interno della sezione "Bandi avvisi concorsi" del sito internet della Regione del Veneto (<https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>).

Le istanze possono essere presentate dalla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ed entro il termine ultimo perentorio del 30 settembre 2026, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: sviluppoeconomico@pec.regione.veneto.it.

L'oggetto della PEC, con la quale viene trasmessa l'istanza assieme alla documentazione prevista, dovrà riportare la seguente dicitura: **"Istanza per la concessione del contributo per iniziative promozionali di sostegno al sistema degli Enti del sistema fieristico Veneto. Denominazione soggetto richiedente _____"**.

L'istanza, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A1 del presente Bando e corredata dei relativi allegati, deve essere compilata integralmente e sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario. La sottoscrizione deve essere apposta in originale, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ovvero mediante firma digitale valida.

L'istanza è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo.

Ciascun Soggetto beneficiario in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 potrà presentare una sola istanza che dovrà comprendere almeno uno degli interventi finanziabili di cui all'art. 5.

Nel caso di presentazione di più istanze da parte dello stesso Soggetto beneficiario sarà avviato il procedimento amministrativo di ammissibilità esclusivamente in relazione all'istanza presentata per ultima. L'istanza successivamente inviata, comunque entro i termini stabiliti, sostituisce l'istanza precedentemente presentata.

A ciascuna istanza di accesso regolarmente trasmessa è assegnato il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, secondo le modalità definite dal Decreto direttoriale adottato ai sensi dell'art. 20, comma 4 del Codice degli incentivi.



f6570c2d



A corredo della istanza (Allegato A1), occorre presentare la seguente documentazione:

- Progetto, comprensivo degli interventi finanziabili di cui all'art. 5, del piano finanziario e del cronoprogramma delle attività (Allegato A2);
- dichiarazione relativa alla insussistenza di cause di esclusione (Allegato A3);
- [per i Soggetti "Imprese"] polizza assicurativa a copertura dei danni aziendali direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofici, ai sensi dell'art. 1, commi 101 - 111, della Legge n. 213/2023 e ss.mm.ii;
- copia della carta di identità del rappresentante legale del soggetto richiedente, in corso di validità (se istanza presentata in formato non digitale).

L'istanza è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari ad € 16,00, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, assolvibile anche per via virtuale, salvo i casi di esclusione previsti dalla legge.

L'istanza (Allegato A1) assieme alla suddetta documentazione (Allegati A2 e A3) devono essere trasformati in file aventi formato PDF prima di essere firmati con firma digitale e/o essere allegati al messaggio di Posta Elettronica Certificata: le PEC che non rispettano tali prescrizioni saranno dichiarate irricevibili e dunque respinte.

Tenuto conto delle modalità di presentazione di cui al presente articolo, l'istanza non è in ogni caso ammissibile, quando:

- non risulti sottoscritta con firma olografa ovvero sia stata firmata con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso o con altre modalità non consentite dall'ordinamento vigente;
- viene presentata sottoscritta con firma autografa, ma non accompagnata da copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- non sia presentata entro il termine precedentemente indicato;
- sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando;
- non sia accompagnata dalla documentazione obbligatoria richiesta dal bando, come specificata all'art. 8.

Art. 8 - Istruttoria e valutazione delle istanze

L'istruttoria è svolta ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera b), del Codice degli incentivi, sulla base dei criteri di valutazione indicati all'art. 11 e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 3.

L'attività istruttoria è articolata nelle seguenti fasi svolte dalla Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione:

- a) verifica della completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 7 e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità di cui all'art. 4;
- b) valutazione di merito della domanda sulla base degli interventi finanziabili di cui all'art. 5 e dei criteri di valutazione di cui all'art. 11.

A tale riguardo sono approvate due distinte graduatorie ai fini della concessione dei contributi relativi:

1. agli interventi riferiti alle tipologie "1-A) Promozione" e "1-B) Formazione";



f6570c2d



2. agli interventi riferiti alla tipologia "2) Investimenti".

Qualora, nel corso dello svolgimento dell'istruttoria, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, la Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del Codice degli incentivi, provvede a richiederli al medesimo proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando il termine perentorio di 10 giorni per la loro presentazione. In tale circostanza, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o integrazioni. In caso di mancata risposta del proponente entro il termine stabilito, l'istruttoria è svolta sulla base della documentazione agli atti. Non sono, in ogni caso, sanabili le omissioni, inesattezze o irregolarità che rendono incerta l'identità del proponente e quelle relative alla seguente documentazione, la cui produzione è obbligatoria a pena di inammissibilità dell'istanza:

- Istanza (Allegato A1);
- Progetto (Allegato A2).

La verifica dei requisiti formali di ammissibilità è svolta ai sensi dell'art. 4 del presente Bando. In ogni caso, ai fini della concessione delle agevolazioni, la Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione svolge i controlli previsti dall'art. 18, comma 3, del Codice degli incentivi nonché la verifica al Casellario giudiziale di cui all'art. 9, comma 1, lettera c), del medesimo codice.

In particolare, la Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione svolge:

- la verifica della regolarità contributiva del proponente, attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC. I proponenti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l'obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL e cassa edile sono esenti dalla verifica. A tal fine, i medesimi soggetti, rendono, in sede di istanza di accesso, apposita dichiarazione circa l'esistenza della condizione di esenzione, ferma restando l'attestazione della regolarità contributiva;
- la verifica dell'assenza di condanna per i legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda, attraverso acquisizione del certificato del Casellario giudiziale. L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere le agevolazioni sotto condizione risolutiva, in caso di mancato rilascio del certificato decorso il termine di 20 giorni dalla richiesta al competente Ufficio del casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c), del Codice degli incentivi.

Gli interessati hanno diritto alle agevolazioni sulla base della posizione assunta nell'apposita graduatoria di riferimento, formata in ordine decrescente sulla base dei punteggi conseguiti.

In caso di parità di punteggio tra più domande, prevale il Progetto che esprime il maggior numero di tipologie di interventi finanziabili tra quelli identificati all'art. 5. A parità di numero di tipologie di interventi finanziabili viene data precedenza all'istanza presentata per prima.

Per le istanze in relazione alle quali le verifiche istruttorie si concludono con esito positivo, la Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione procede alla registrazione dell'aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e, ove nulla osti, entro 60 giorni dal termine previsto per la presentazione delle istanze adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni, dandone comunicazione al soggetto beneficiario.



f6570c2d



Per le istanze in relazione alle quali le verifiche istruttorie si concludono negativamente, la Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Costituisce in ogni caso motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza presentata da imprese l'assenza della polizza assicurativa a copertura dei danni aziendali direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofici, secondo le previsioni di cui all'art. 1, commi 101 - 111, della Legge n. 213/2023 e ss.mm.ii.

Il Decreto di approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili e dell'elenco delle domande non ammissibili è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BUR).

Le istanze idonee che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili sono sospese, ai fini di un eventuale incremento della dotazione finanziaria di cui all'art. 3, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall'approvazione del succitato Decreto. Trascorso il predetto termine, in mancanza di ulteriori risorse disponibili per la copertura delle istanze sospese, le stesse si considerano decadute. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dall'ultima domanda accettata, il contributo viene concesso in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese e sino a concorrenza delle risorse disponibili, condizionatamente alla verifica della sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa.

Art. 9 - Spese ammissibili

Sono ammesse le spese di seguito elencate, sostenute a partire dalla data della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del presente Bando ed entro il termine previsto per l'invio della domanda di erogazione del contributo concesso indicato all'art. 12.

- 1) Spese correnti per attività di promozione delle manifestazioni fieristiche:
 - a) organizzazione sia in Italia che all'estero, non in concomitanza e non negli stessi spazi di manifestazioni oggetto di promozione, di attività promozionali di manifestazioni ed eventi fieristici che si svolgono nel territorio del Veneto e nello specifico:
 - affitto spazi per eventi di promozione;
 - acquisto spazi espositivi presso sedi fieristiche;
 - allestimento sale o stand fieristici;
 - interpretariato;
 - servizio hostess;
 - catering;
 - noleggio di attrezzatura tecnologica, service, ecc.;
 - agenzia di comunicazione per l'organizzazione dell'evento;
 - altri servizi connessi all'attività di promozione;
 - b) accoglienza di operatori economici e dei media limitatamente ai giorni antecedenti la manifestazione fieristica (vitto, alloggio e trasferimenti all'interno del territorio regionale, interpretariato). Relativamente all'ospitalità con e/o senza pernottamento essa è quantificata a costi standard stabiliti con DGR n. 491/2023, pubblicata nel BUR n. 61 del 5 maggio 2023, in relazione ai quali sono riportati gli importi di riferimento nella seguente tabella:



f6570c2d



Tipologia di costo	Importo del costo unitario
Ospitalità con pernottamento	€ 185,65
Ospitalità senza pernottamento	€ 107,06

c) promozione e pubblicità di manifestazioni sui media e comunicazione online, sia in Italia che all'estero e nello specifico:

- consulenze per lo sviluppo di strategie di marketing;
- servizi per piano media;
- acquisto spazi (TV, radio, etc.);
- produzione e pubblicazione di contenuti su canali digitali, come social network, sito web, blog, e-mail;
- affissioni e cartellonistica;
- progettazione e produzione video, foto, spot pubblicitari;
- traduzioni;
- progettazione grafica cataloghi, brochure, piantine, manifesti;
- stampa/realizzazione materiali promozionali;

d) canoni periodici per licenze software;

e) spese generali, nella misura forfettaria del 10% degli altri costi sostenuti in questa categoria di spesa (es: utenze e costi amministrativi di segreteria).

Tutti i materiali a carattere informativo e promozionale realizzati nell'ambito delle iniziative finanziate dovranno recare il logo della Regione del Veneto e rispettare le direttive in ordine all'immagine coordinata della Regione del Veneto, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 525 del 30 aprile 2018 e successive modifiche.

L'utilizzo del logo nei materiali informativi e promozionali dovrà essere preventivamente richiesto ed autorizzato dalla competente Direzione regionale Comunicazione e Informazione, al seguente indirizzo: cominfo@regione.veneto.it seguendo le indicazioni riportate nella seguente pagina del sito internet regionale:

<https://www.regione.veneto.it/web/comunicazione-e-informazione/stemma-regionale>

Copia dell'autorizzazione dovrà essere allegata alla rendicontazione di cui al successivo art. 12.

2) Spese correnti per attività di formazione del personale:

- a) partecipazione, da parte del personale dipendente del soggetto richiedente, assunto con qualsiasi tipologia contrattuale, a corsi di formazione e di aggiornamento. I corsi dovranno essere funzionali all'acquisizione delle competenze indicate al precedente art. 5 "Iniziative finanziabili";
- b) spese generali, nella misura forfettaria del 5% degli altri costi sostenuti in questa categoria di spesa (es: utenze e costi amministrativi di segreteria).



f6570c2d



- 3) Spese d'investimento per l'innovazione tecnologica, la qualificazione e l'ammodernamento delle sedi fieristiche e delle connesse infrastrutture:
- a) acquisto di attrezzature, equipaggiamenti e arredi (ad esempio, per stand, palchi, aree comuni, uffici);
 - b) acquisto di strumentazioni informatiche e tecnologiche (ad esempio, ledwall, attrezzature audio-video, per interpretariato, computer, notebook, server);
 - c) costi d'acquisto di beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; concessioni, licenze, marchi e diritti simili; acquisto di licenze software a tempo indeterminato);
 - d) spese per ammodernamento degli impianti (ad esempio, impianti di riscaldamento e climatizzazione, acustici, elettrici e d'illuminazione, idraulici e sanitari, cablaggio infrastrutturale e connettività wifi, ecc.);
 - e) spese per interventi diretti a favorire l'efficientamento energetico. In caso di installazione di pannelli fotovoltaici i relativi costi sono ammissibili in quota non superiore al 50% delle spese ammissibili per gli Investimenti;
 - f) spese per interventi diretti a favorire l'accessibilità (ad esempio, scale mobili, ascensori);
 - g) interventi (esclusa l'ordinaria manutenzione) su infrastrutture delle sedi fieristiche (ad esempio edifici, aree di sosta);
 - h) spese generali, nella misura forfettaria del 5% degli altri costi sostenuti in questa categoria di spesa (es: utenze e costi amministrativi di segreteria).

Nel caso di spese d'investimento per l'innovazione tecnologica, la qualificazione e l'ammodernamento delle sedi fieristiche e connesse infrastrutture, il soggetto richiedente deve essere gestore della sede fieristica oggetto di intervento, localizzata all'interno del territorio regionale.

Con riguardo all'acquisto di beni e servizi, si devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- tutti i beni devono essere utilizzati esclusivamente per la sede fieristica indicata e connesse infrastrutture;
- i beni e i servizi devono essere acquistati nuovi, o nel caso di operazioni di leasing finanziario, acquisiti da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- non possono essere agevolati i beni e i servizi oggetto di compravendita tra due imprese nelle condizioni di essere considerate tra loro "controllate" o "collegate" (art. 2359 del codice civile) o sono entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25%, da medesimi altri soggetti.

Art. 10 – Spese non ammissibili

A puro titolo esemplificativo, non sono ammesse le spese:

- per attività di promozione svolte in concomitanza e negli stessi spazi di manifestazioni oggetto di promozione;
- manutenzione ordinaria di manufatti;
- manutenzione ordinaria di apparecchiature e attrezzature;



f6570c2d



- relative all'I.V.A., anche se indetraibile;
- beni di importo unitario inferiore ad € 50,00, al netto dell'I.V.A.;
- emesse da soggetti sprovvisti di partita I.V.A.;
- per interessi debitori e altri oneri finanziari;
- relative a imposte, tasse, oneri previdenziali ed assistenziali;
- relative a scorte;
- per le perdite su cambio di valuta;
- relative ad ammende, penali e controversie legali;
- di trasferta, viaggio, vitto, alloggio, diverse da quanto già ricompreso nel costo standard indicato previsto per le attività di accoglienza di cui all'art. 9;
- riferite ad investimenti di mera riparazione di macchinari, impianti, hardware e attrezzature già esistenti ed utilizzate nel ciclo produttivo;
- consulenze relative alle prestazioni professionali amministrativo-contabili o comunque non attinenti alle finalità del bando;
- eco-contributo RaEE;
- garanzie;
- per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
- relative a beni usati o ricondizionati;
- correlate all'istanza di contributo;
- per il contratto di affiliazione commerciale (franchising);
- costi di avviamento;
- materiali e beni di consumo, che per l'uso continuo sono destinati ad esaurirsi od a deteriorarsi rapidamente (ad esempio, cancelleria, stampati, carta, prodotti cartotecnici, strumenti e materiali per la pulizia, cartucce, toner, alimenti, utensili per cucina, posate, piatti, bicchieri);
- per l'acquisto di fabbricati e terreni;
- per l'acquisto di mezzi di trasporto di qualsiasi tipologia;
- spese per acquisto di telefoni cellulari e smartphone;
- tutte le altre spese che non rientrano nella voce "spese ammissibili".

Art. 11 - Criteri di valutazione

I Progetti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri di valutazione, distinti tra:

- interventi riferiti alla tipologia "1-A) Promozione / 1-B) Formazione";
- interventi riferiti alla tipologia "2) Investimenti".



f6570c2d



Criteri di valutazione per interventi riferiti alla tipologia "1-A) Promozione / 1-B) Formazione"	Punteggio
Storicità della manifestazione fieristica da promuovere (numero delle edizioni svolte, anche prima dell'avvenuto riconoscimento della qualifica nazionale e internazionale): 0 punti nel caso di nuova manifestazione; 5 punti nel caso di promozione di manifestazioni fieristiche tra la 1 ^a e la 10 ^a edizione; 10 punti nel caso di promozione di manifestazioni fieristiche tra l'11 ^a e la 30 ^a edizione; 15 punti nel caso di promozione di manifestazioni fieristiche oltre la 30 ^a edizione.	0-15
Promozione di nuove manifestazioni alla 1 ^a edizione nel Veneto: 0 punti nel caso di nessuna nuova manifestazione da promuovere; 10 punti per una nuova manifestazione da promuovere; 20 punti per 2 o più manifestazioni nuove da promuovere.	0-20
Promozione mediante accoglienza degli operatori economici e dei media: 0 punti nel caso di assenza di attività di accoglienza; 10 punti per accoglienza di operatori e media italiani; 20 punti per accoglienza di operatori e media italiani ed esteri.	0-20
Diffusione e comunicazione della manifestazione/evento da promuovere: 0 punti per nessuna attività di diffusione/comunicazione; 2 punti per ogni diverso social network utilizzato fino a un massimo di 6 punti ; 2 punti per ogni rivista, periodico, quotidiano edito online fino a un massimo di 8 punti ; 3 punti per ogni rivista, periodico, quotidiano cartaceo fino a un massimo di 12 punti ; 4 punti per ogni emittente radio fino a un massimo di 12 punti ; 4 punti per ogni emittente televisiva locale fino a un massimo di 12 punti ; 8 punti per attività di diffusione/comunicazione su almeno un emittente televisiva nazionale; 12 punti per attività di diffusione/comunicazione in lingua straniera su riviste, periodici, quotidiani online o cartacei oppure su almeno un emittente televisiva.	0-70
Numero di persone destinatarie della formazione: 0 punti per nessuna persona destinataria di attività di formazione 5 punti per ogni persona destinataria di attività di formazione fino a un massimo di 25 punti	0-25
Punteggio massimo conseguibile	150

In relazione ai suddetti criteri, gli interventi riferiti alla tipologia "1-A) Promozione / 1-B) Formazione" devono conseguire, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, il punteggio minimo di **20 punti**.



f6570c2d



Criteri di valutazione per interventi riferiti alla tipologia "2) Investimenti"	Punteggio
Qualificazione e ammodernamento della sede fieristica e/o connesse infrastrutture per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione: 0 punti nel caso di assenza di interventi, 10 punti nel caso di investimenti per la qualificazione e l'ammodernamento delle sedi fieristiche e delle connesse infrastrutture che non rientrano tra gli investimenti tecnologici (rif. art. 5 , punto 2, lett. b); 10 punti (aggiuntivi) nel caso di investimenti per la qualificazione e l'ammodernamento delle sedi fieristiche e delle connesse infrastrutture comprendenti anche interventi per favorire l'accessibilità e la mobilità interna ed esterna delle persone (rif. art. 5 , punto 2, lett. b); 20 punti nel caso di investimenti tecnologici in qualificazione ed ammodernamento, tramite processi di digitalizzazione ed innovazione tecnologica delle sedi fieristiche e connesse infrastrutture, con particolare riferimento ai seguenti ambiti d'intervento e alle relative tematiche, incluso lo sviluppo di soluzioni che prevedano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale (rif. art. 5 , punto 2, lett. a).	0-40
Punteggio massimo conseguibile	40

In relazione ai suddetti criteri, gli interventi riferiti alla tipologia "2) Investimenti" devono conseguire, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, il punteggio minimo di **10 punti**.

Ai fini della valutazione della proposta progettuale non è ammessa la possibilità di richiesta e produzione di integrazioni documentali. Possono essere richiesti al Soggetto proponente chiarimenti in merito al contenuto dei documenti presentati concedendo un termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta. Il computo dei termini è stabilito in conformità al contenuto di cui all'art. 2963 del codice civile.

Tutti gli adempimenti connessi agli impegni presi in sede di presentazione della domanda di sostegno, che hanno determinato il conseguimento del punteggio attribuito, devono essere assolti al più tardi alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo e la relativa documentazione attestante deve essere prodotta assieme alla relazione finale delle attività svolte.

In fase di istruttoria finale, ad avvenuta realizzazione del Progetto viene verificato che non vi siano difformità sostanziali nelle attività realizzate rispetto al Progetto ammesso.

Sono oggetto di conferma, in fase di rendicontazione, le soglie di punteggio riferite a specifici elementi di valutazione, nonché la soglia riferita al punteggio complessivo. La presenza di difformità sostanziali o la mancata conferma di suddetti punteggi, qualora il ricalcolo del punteggio determini un posizionamento al di sotto della soglia di finanziabilità, comporta la decadenza totale del sostegno concesso.



f6570c2d



Art. 12 - Modalità e termini di rendicontazione

Le spese relative alla rendicontazione del Progetto dovranno essere sostenute e quietanzate entro il termine previsto per l'invio della domanda di erogazione del contributo concesso.

Tutte le spese devono risultare contabilizzate conformemente alle previsioni di legge applicabili.

La rendicontazione finale con la domanda di erogazione del contributo, firmate digitalmente o con firma originale e copia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, dovranno essere inviate entro il 31 dicembre 2026 all'indirizzo sviluppoeconomico@pec.regione.veneto.it.

Qualora il beneficiario dimostri l'impossibilità di concludere il progetto entro tale termine per cause oggettive debitamente motivate, la Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione può concedere una proroga del termine di conclusione delle attività e di presentazione della rendicontazione, fino ad un massimo di dodici mesi.

La rendicontazione consiste nella compilazione del modulo "Allegato A4" del presente Bando, accompagnato da tutti gli allegati dal medesimo previsti, compresa una relazione che descriva in dettaglio quanto realizzato rispetto al Progetto approvato, il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi e copia di tutti i documenti giustificativi di spesa.

La documentazione dovrà riportare la medesima numerazione progressiva indicata nell'elenco redatto in formato excel, sulla base del fac-simile appositamente predisposto, da trasmettere via PEC unitamente alla rendicontazione.

Per documentazione giustificativa della spesa si intendono documenti che consentono di provare l'effettivo sostenimento della spesa: fatture o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente. Le fatture dovranno riportare la descrizione delle tipologie dei beni e servizi relativi ad ogni singolo corrispettivo in modo che essi siano inequivocabilmente raffrontabili con le spese ammesse a contributo e il periodo di realizzazione delle iniziative cofinanziate.

Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, per il rispetto del principio del "divieto di doppio finanziamento", il soggetto beneficiario deve chiedere che le fatture elettroniche rechino nel campo note il numero del CUP, secondo la vigente normativa, in particolare nel rispetto del Decreto-Legge n. 13/2023, art. 5, comma 6, convertito con Legge n. 41/2023.

In caso di giustificativi di spesa emessi prima dell'estrazione del CUP assegnato al Progetto all'atto della concessione dell'agevolazione, il beneficiario dovrà produrre in rendicontazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) in cui si elencano gli estremi del giustificativo interessato, la fonte di finanziamento e l'importo esposto e si dichiara che non è stato possibile a tempo debito procedere all'annullamento della fattura tramite l'indicazione del CUP nell'oggetto del documento (Allegato A5).

Tutte le spese devono essere debitamente quietanzate tramite la presentazione di una delle seguenti attestazioni di pagamento:

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
Bonifico bancario/postale (anche tramite home banking)	Estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente;	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della contabile



f6570c2d



Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
	- la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; - il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.).	bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi. In alternativa allegare il libro giornale.
Ricevuta bancaria	Estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; - il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.).	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della distinta bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi. In alternativa allegare il libro giornale.
Ricevuta bancaria cumulativa	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; - il codice identificativo dell'operazione. 2) copia conforme all'originale delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella ri.ba. cumulativa, al fine di riscontrare l'addebito corretto nell'estratto conto corrente/lista movimenti.	Qualora nella ri.ba. non sia riscontrabile il numero della fattura è necessario allegare dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.



f6570c2d



Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
Assegno bancario non trasferibile	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • Il numero assegno. 2) copia leggibile dell'assegno;	Non è sufficiente la sola matrice; Non sono accettati assegni sottoscritti da soggetti diversi dal beneficiario. Come "data di valuta" va intesa la data nella quale la banca del pagatore effettua l'addebito nel conto di pagamento.
Carta di credito (intestata all'impresa beneficiaria)	• estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente l'addebito delle operazioni. • estratto conto della carta di credito; • scontrino.	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Carta di debito (intestata all'impresa beneficiaria)	• estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni. • scontrino.	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Carta prepagata (associata al conto corrente dell'impresa)	• estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni. • scontrino	La ricarica deve essere effettuata esclusivamente dal conto corrente intestato all'impresa beneficiaria e l'utilizzatore della carta deve essere il soggetto abilitato ad operare sul conto dell'impresa. L'istituto bancario deve essere in grado di certificare la disposizione di addebito/ricarica della carta esclusivamente dal conto corrente dell'impresa e di attestare le operazioni con le quali è stato effettuato il pagamento utilizzando la carta
MAV	• copia del Bollettino MAV	



f6570c2d



Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
	• estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni.	
PagoPA	1) Estratto conto bancario in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento al pagamento; • il codice identificativo dell'operazione. 2) Contabile del pagamento con l'indicazione del fornitore e della fattura pagata; 3) Avviso di pagamento.	
Addebito diretto	1) Mandato del beneficiario alla banca sulla base del quale è stata effettuata l'operazione 2) Estratto conto bancario in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento alla fattura pagata; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.); • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;	
Acquisti on-line	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • l'addebito delle operazioni. 2) copia dell'ordine; 3) eventuale ricevuta.	
F24	• Copia della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione eseguita con modalità telematiche, oppure copia del modello F24 quietanzato • Estratto di conto corrente in cui è visibile l'uscita del pagamento F24.	In caso di pagamento cumulato, dichiarazione accompagnatoria sottoscritta dal legale rappresentante attestante che nella somma complessiva pagata sono compresi gli importi relativi ai giustificativi di spesa imputati al Progetto.



f6570c2d



Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
Mandati di pagamento (Enti pubblici e organismi di diritto pubblico)	• Provvedimento di liquidazione • Copia del mandato quietanzato • Documento/ricevuta di avvenuto pagamento da parte della tesoreria	Il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria (data della quietanza).

Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti o compensazioni di debito/credito di alcun tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza sulla fattura priva del documento di addebito corrispondente.

Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal beneficiario per il versamento. Non sono ammissibili le spese per ritenute e oneri fiscali ecc. versate dopo il termine previsto per l'invio della domanda di erogazione del contributo concesso.

La Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione può chiedere l'esibizione degli originali delle fatture, oppure, nei casi dubbi, attestazione di avvenuto pagamento rilasciata dal fornitore.

Nel caso di Amministrazioni pubbliche, la Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione è tenuta a verificare il rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 11 marzo 2023, n. 36.

Le Amministrazioni pubbliche sono tenute al rispetto degli obblighi di tracciatura della spesa previsti dalla Legge n. 136/2010.

La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al Soggetto beneficiario ed effettuati su un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva. La diretta connessione con il Progetto ammesso al contributo deve essere espressamente indicata anche in sede di "contabilizzazione" nei registri obbligatori dei documenti giustificativi di spesa presentati. In caso di impresa individuale, le spese potranno essere addebitate anche su conto cointestato, purché nello stesso figurino il titolare dell'impresa e le disposizioni di pagamento siano sottoscritte esclusivamente dallo stesso titolare.

La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si deve evincere il tipo di bene/servizio acquistato e il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con il dettaglio della spesa.

Oltre alla domanda di erogazione del contributo (Allegato A4), dovrà essere allegata:

- a) carta identità del legale rappresentante dell'impresa, in corso di validità;
- b) relazione dettagliata sulle attività realizzate e relativo materiale fotografico;
- c) copia del materiale prodotto (ad esempio volantini illustrativi, materiale promozionale, articoli pubblicati);
- d) riepilogo di tutte le spese sostenute, con fattura correlata, importo erogato e soggetto emittente;
- e) copia di tutte le fatture (indicanti il codice CUP) e dei pagamenti effettuati in modalità tracciabile (bonifici, quietanze, mandati di pagamento, F24, estratto conto...);



f6570c2d



- f) per le attività di formazione, copia dei contratti con gli enti formativi accreditati e lista dei partecipanti;
- g) per le opere edilizie e murarie, dettagliata relazione dei lavori sottoscritta dall'impresa esecutrice o progettista o direttore lavori, ed eventuale computo metrico;
- h) per le attività di accoglienza, lista degli operatori e dei media con paese di provenienza, ruolo (es. food blogger, giornalista) e date di arrivo e partenza;
- i) per gli interventi di impiantistica, il certificato di conformità da parte dell'installatore;
- j) nel caso di interventi edilizi e/o di impiantistica, il titolo di conduzione atto a dimostrare la disponibilità della sede oggetto di intervento; nel caso di situazioni diverse dalla piena proprietà o proprietà esclusiva, autorizzazione espressa, nelle forme previste dalla legge, da parte del legittimo proprietario o comproprietari della sede fieristica ad eseguire l'intervento e alla conseguente assunzione degli eventuali impegni derivanti dall'intervento oggetto di finanziamento;
- k) per le consulenze, una relazione a firma del consulente sull'attività svolta;
- l) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la mancata indicazione del CUP nell'oggetto delle fatture indicate (solo nel caso di giustificativi di spesa emessi prima della estrazione del CUP assegnato al Progetto da parte di Veneto Innovazione S.p.A.) (Allegato A5);
- m) autorizzazione del logo regionale da parte della Direzione regionale Comunicazione e Informazione.

Le spese generali di cui all'art. 9, se richieste nell'Allegato A2, saranno riconosciute in modo forfettario nella misura del 10% delle altre spese rendicontate ammissibili dell'intervento riguardante la promozione di manifestazioni fieristiche e nella misura del 5% delle altre spese rendicontate ammissibili degli interventi riguardanti la formazione e la qualificazione ed ammodernamento, senza la presentazione della documentazione dimostrativa del sostegno di tale tipologia di spese.

In fase di istruttoria della rendicontazione, possono essere chieste al soggetto beneficiario integrazioni documentali, da produrre entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della richiesta.

Il contributo liquidabile non può essere superiore a quello inizialmente ammesso a finanziamento, anche nel caso in cui le spese rendicontate siano superiori a quanto preventivato.

Art. 13 - Erogazione del contributo

La Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione finale e della domanda di erogazione del contributo, provvede alla liquidazione del contributo al soggetto beneficiario, sulla base degli esiti dell'istruttoria effettuata sulla documentazione presentata.

L'erogazione del contributo è prevista in unica soluzione, a saldo, in relazione alla quale la Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione provvede a:

- a) verificare la regolarità e la completezza della documentazione presentata;



f6570c2d



- b) verificare la vigenza del soggetto beneficiario al Registro delle imprese ovvero in altro pubblico registro per i casi in cui non sia prevista l'iscrizione al Registro delle imprese;
- c) verificare, in caso di variazioni dei soggetti sottoposti a verifica antimafia, l'assenza di cause interdittive ai sensi del codice antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011;
- d) svolgere i controlli previsti dall'art. 18, comma 4, del Codice degli incentivi e, in particolare:
 - i. verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario, mediante acquisizione d'ufficio del DURC. In caso di rilascio di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva, la Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione provvede ai sensi dell'art. 31, comma 3 del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, trattenendo dall'erogazione l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sono esenti dalla predetta verifica i soggetti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l'obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL o cassa edile e che, in sede di domanda di accesso alle agevolazioni, hanno reso l'apposita dichiarazione circa l'esistenza della condizione di esenzione, ferma restando l'attestazione della regolarità contributiva;
 - ii. effettuare la verifica di cui all'art. 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per erogazioni di importo superiore alla soglia ivi prevista, per i conseguenti adempimenti previsti in attuazione della medesima disciplina;
- e) verificare la corrispondenza tra la documentazione di spesa presentata e i beni e le attività previsti dal Progetto ammesso alle agevolazioni;
- f) determinare l'importo della quota di agevolazione da erogare in relazione ai titoli di spesa presentati.

L'erogazione delle agevolazioni è subordinata all'esito delle verifiche condotte sulla documentazione di cui all'art. 12 e al presente art. e ai controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, svolti dalla Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del programma di investimento e che il soggetto beneficiario delle agevolazioni sia effettivamente operativo.

Nel caso in cui le verifiche diano esito negativo, la Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste o l'invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all'erogazione, ovvero il negativo esito degli eventuali controlli in loco eseguiti determina una minore erogazione ovvero la revoca parziale o totale delle agevolazioni.

Resta ferma la facoltà in capo alla Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione di richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento ovvero documentazione ritenuta necessaria per lo svolgimento delle verifiche istruttorie di competenza.

Art. 14 - Obblighi a carico dei beneficiari

I beneficiari del contributo hanno l'obbligo di:



f6570c2d



- a. rispettare le prescrizioni contenute nel presente bando, e a fornire nei modi e nei tempi ivi previsti, la documentazione e le informazioni richieste;
- b. comunicare le eventuali variazioni intervenute dopo la presentazione dell'istanza, riguardante i requisiti di ammissibilità, le coordinate bancarie, denominazione sociale, Legale Rappresentante, variazione della sede sociale;
- c. mantenere i beni acquistati e i lavori effettuati presso la sede indicata per 3 anni dopo l'erogazione del contributo;
- d. mantenere il codice ATECO 82.3 per tre anni dopo l'erogazione del contributo;
- e. dare tempestiva comunicazione dell'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
- f. fornire le informazioni e la documentazione afferenti al Progetto e ai requisiti di ammissibilità della domanda, richiesti dalla Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta;
- g. conservare tutta la documentazione relativa all'intervento e al finanziamento dello stesso in originale o in copia conforme all'originale;
- h. consentire il regolare svolgimento delle procedure di controllo esibendo la documentazione e fornendo le informazioni richieste, atte ad attestare la veridicità delle dichiarazioni fornite in sede di presentazione dell'istanza;
- i. comunicare l'eventuale rinuncia al contributo all'indirizzo posta elettronica certificata sviluppoeconomico@pec.regione.veneto.it;
- j. rispettare le norme vigenti in materia di bilancio e tenuta dei registri contabili, nonché in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa;
- k. assicurare che le attività realizzate non siano difformi da quelle descritte nell'istanza di contributo;
- l. nel caso di Amministrazioni pubbliche, assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e della normativa sulla tracciabilità della spesa di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Art. 15 - Variazioni progettuali

Nell'ambito di ogni tipologia di iniziativa (promozione-formazione-ammodernamento), sono ammesse variazioni compensative che comportano esclusivamente un aumento o una diminuzione delle spese indicate nell'Allegato A2 in sede di presentazione della domanda, fatta salva la presentazione di spese ammissibili pari ad almeno il 50% dell'importo complessivo del Progetto ammesso a finanziamento. Tali variazioni in ogni caso non potranno essere superiori al limite massimo del 20% della spesa ammessa a saldo.

In caso di variazioni che comportano la variazione di titolarità della concessione, il nuovo soggetto beneficiario subentra integralmente negli impegni e obblighi assunti dal precedente beneficiario, compresa la titolarità delle attività a cui si riferisce l'agevolazione concessa.



f6570c2d



Le richieste di proroga, fino a un massimo di 12 mesi aggiuntivi rispetto al termine di ultimazione originario, devono essere presentate a mezzo PEC alla Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione al massimo entro il 31 dicembre 2026 ed essere adeguatamente motivate ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione da parte della stessa Direzione regionale.

In ogni caso, non sono ammesse:

- variazioni riguardanti l'inserimento di spese non previste nell'Allegato A2, pena l'inammissibilità delle stesse;
- variazioni che comportano la realizzazione di tipologie di iniziative diverse da quelle inizialmente descritte nel Progetto di cui all'Allegato A2;
- variazioni che comportano la mancata conferma dei punteggi attribuiti al Progetto tali da determinare un posizionamento in graduatoria al di sotto della soglia di finanziabilità.

Art. 16 - Controlli e monitoraggio

Fatte salve le verifiche previste ai fini dell'accesso e dell'erogazione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 4 e 13, la Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione verifica d'ufficio la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati in sede di accesso alle agevolazioni o nelle successive fasi del procedimento ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attraverso la consultazione diretta degli archivi e dei pubblici registri utili, accessibili in via telematica.

In tutti i casi di ragionevole dubbio sulla relativa veridicità, la Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione può, in ogni fase del procedimento, effettuare controlli e ispezioni anche in loco sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione delle iniziative stesse.

Ai fini dei suddetti controlli, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dal Soggetto beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data di erogazione del contributo. Il Soggetto beneficiario favorisce, in ogni caso, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.

Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di monitoraggio sull'andamento dell'incentivo, nonché delle attività di valutazione in itinere ed ex post, volte a verificare il grado di raggiungimento degli originari obiettivi e impatti attesi, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale, il Soggetto beneficiario è tenuto a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dalla Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione, anche successivamente alla conclusione delle iniziative agevolate.

Il Soggetto beneficiario è tenuto collaborare ai fini del rispetto di tutti gli adempimenti connessi all'attuazione del presente incentivo, garantendo, tra l'altro, l'indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni, ai fini del monitoraggio dell'uso delle risorse pubbliche, ai sensi dell'art. 20 Codice degli incentivi e l'adesione a tutte le forme di pubblicizzazione dell'iniziativa agevolata, con le modalità all'uopo individuate dalla Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione.



f6570c2d



Art. 17 - Rinuncia, decadenza e revoca del contributo

La rinuncia al sostegno concesso deve essere comunicata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: sviluppoeconomico@pec.regione.veneto.it.

La Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione provvede ad adottare il provvedimento di decadenza. Nessuna rinuncia è consentita dopo l'avvenuto pagamento del saldo del sostegno.

Le agevolazioni sono revocate dalla Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione nei seguenti casi:

- a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al Soggetto beneficiario e non sanabili, accertata successivamente all'ammissione al contributo ed entro la sua erogazione;
- b) mancata realizzazione del Progetto entro i termini previsti dall'art. 12 o entro il maggior termine autorizzato in caso di proroga;
- c) mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 14, lett. c) e d) per il mantenimento e la destinazione dei beni oggetto dell'agevolazione e per il mantenimento della codifica ATECO dell'attività svolta dal Soggetto beneficiario;
- d) intervento di un'operazione di delocalizzazione di cui all'art. 16, comma 1, del Codice degli incentivi;
- e) apertura, nei confronti del Soggetto beneficiario, di una procedura concorsuale avente finalità liquidatoria o di altra procedura estintiva equivalente secondo il Codice della crisi d'impresa di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- f) mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni o del divieto di doppio finanziamento;
- g) accertamento di uno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 4, fatta salva l'attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 18, comma 4, lettera a) del Codice degli incentivi nel caso di DURC irregolare;
- h) accertamento di variazioni sostanziali dell'operazione agevolata o modifiche soggettive del beneficiario non autorizzate ai sensi dell'art. 15 o, comunque, incompatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- i) controlli sulla realizzazione del Progetto non consentiti dal Soggetto beneficiario;
- j) accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dal Soggetto beneficiario ai fini dell'ottenimento del contributo;
- k) rinuncia alle agevolazioni da parte del Soggetto beneficiario;
- l) spesa complessivamente rendicontata e ammissibile a finanziamento inferiore al 50% di quella ammessa o all'importo minimo di € 20.000,00;
- m) negli altri casi di violazione degli ulteriori obblighi, condizioni e adempimenti a carico del soggetto beneficiario previsti dal presente Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento europeo.



f6570c2d



Le fattispecie precedenti determinano la revoca totale ovvero parziale del contributo sulla base dei seguenti criteri:

- nei casi di cui alle lettere a), d), g), i), j), k), l) la revoca è totale;
- nel caso di cui alla lettera b), la revoca è parziale e limitata alla parte del Progetto non realizzato, qualora la parte dell'iniziativa realizzata entro i termini prescritti risulti organica e funzionale; è totale qualora tale condizione non si verifichi;
- nei casi di cui alle lettere c) ed e), la revoca è commisurata al periodo di mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento. In ogni caso, la revoca è totale, qualora la fattispecie si verifichi prima della data di ultimazione del Progetto. Nel caso di apertura di una procedura ai sensi del codice della crisi di impresa, è fatta salva la possibilità per la Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione di valutare la compatibilità della procedura medesima con il mantenimento delle agevolazioni;
- nei casi di cui alla lettera f), al soggetto beneficiario è riconosciuta esclusivamente la parte di agevolazione conforme ai limiti previsti;
- nei casi di alle lettere h) e m) la revoca è totale o parziale, in relazione alla gravità della violazione e, con riferimento alla fattispecie di variazione non autorizzata, all'importanza della stessa rispetto agli obiettivi e ai contenuti dell'iniziativa.

Nei casi di revoca parziale, la Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione procede alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti.

Agli importi oggetto di restituzione si applicano le maggiorazioni previste dall'art. 17, comma 4 del Codice degli incentivi.

In caso di mancata restituzione spontanea delle somme dovute, la Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione procede al recupero dei crediti mediante iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di interessi e delle relative maggiorazioni. Resta ferma la natura privilegiata dei crediti nascenti dalla revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 17, comma 6, del Codice degli incentivi.

Al procedimento di revoca delle agevolazioni si applicano le garanzie procedurali di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e i termini per l'adozione dell'atto di revoca previsti dall'art. 17, comma 7, del Codice degli incentivi.

Art. 18 - Informazioni generali

Copia integrale del Bando e dei relativi allegati è pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Veneto alla sezione "Bandi, avvisi e concorsi".

Le comunicazioni tra la Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione e il beneficiario avverranno esclusivamente, tramite PEC all'indirizzo: sviluppoeconomico@pec.regione.veneto.it.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione, tramite e-mail all'indirizzo sviluppoeconomico@regione.veneto.it, o contattare telefonicamente l'ufficio competente al n. 041 279 5596/4250.



Art. 19 - Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679

Il trattamento dei dati forniti alla Regione del Veneto a seguito della partecipazione al Bando avviene esclusivamente per le finalità del Bando stesso e per scopi istituzionali.

I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il beneficio, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di privacy.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

- il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivante dal Bando;
- i dati forniti sono trattati dalla Regione del Veneto per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali.

Titolare del trattamento è la Regione del Veneto - Giunta regionale, con sede in Venezia, Palazzo Balbi Dorsoduro, 3901.

I riferimenti per contattare il Responsabile della Protezione dei dati personali sono:

Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168,

30121 Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it PEC: dpo@pec.regione.veneto.it).

Delegato al trattamento, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 596 del 8 maggio 2018, è il Direttore della Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione (e-mail:sviluppoeconomico@regione.veneto.it; PEC: sviluppoeconomico@pec.regione.veneto.it).

I dati saranno conservati presso gli uffici della Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, e saranno poi conservati per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata agli indirizzi di contatto più sopra indicati.

Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità: (<https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).



f6570c2d

